



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO

VERBALE DI GARA N.7

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 15:30 presso lo Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in Piazza Europa si è riunita la Commissione di gara per la valutazione delle istanze pervenute relative alla Richiesta di Offerta (RdO) n.2529075 indetta sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art.60 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato nelle persone di:

Dott. Tommaso Angelini – Segretario Comunale - Presidente;

Geom. Giustino De Berardinis – Istruttore tecnico - Componente interno;

Dott.ssa Domenica Moreschini – Istruttore amministrativo - Componente interno e segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.43 del 03/03/2020 (R.G.73) è stata indetta una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato mediante tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.PA., rivolta agli operatori economici abilitati al bando "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione personale" il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.54 del 01/04/2020 (R.G.90) si prorogavano i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara alle ore 14:00 del giorno 17 aprile 2020;
- con successiva determinazione n.70 del 18/05/2020 (R.G.136) è stata nominata, ai sensi dell'art.77 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio somministrazione lavoro a tempo determinato mediante tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.PA. come sopra indicata;
- con il verbale n.1 del 20/05/2020 la commissione giudicatrice, convocata con mail del 18/05/2020, iniziava la valutazione delle istanze, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse sulla piattaforma MEPA e procedeva alla verifica della documentazione amministrativa di n.2 (due) ditte (Synergie Italia e Openjobmetis SpA);
- con il verbale n.2 del 22/05/2020 la Commissione procedeva alla verifica della documentazione amministrativa di n.3 (tre) ditte (Manpower srl, Gi Group srl e Randstad Italia SpA);
- con verbale n.3 del 27/05/2020 la Commissione di gara procedeva nella valutazione della documentazione amministrativa pervenuta da parte delle ultime tre ditte (Etjca SpA, Apis srl e Job Italia SpA) e dava atto che tutte le ditte partecipanti alla gara venivano ammesse alla successiva fase ovvero quella dell'apertura dell'offerta tecnica;
- con verbale n.4 del 29/05/2020 la Commissione procedeva alla lettura e successiva attribuzione, da parte di ciascun componente della commissione stessa, di un coefficiente di valutazione da 0,2 a 1,0 – ad eccezione del punto A3 che comporta l'attribuzione di un punteggio assoluto - alle offerte tecniche pervenute seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse sulla piattaforma MEPA per n.2 ditte - Synergie Italia e Openjobmetis SpA – secondo i criteri previsti nella "Tabella criteri di valutazione" richiamata dettagliatamente nel detto verbale;
- con verbale n.5 del 04/06/2020 la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche delle ditte Manpower srl, Gi Group SpA, Randstad Italia SpA ed Etjca SpA e nell'attribuzione da parte di ciascun commissario di un coefficiente discrezionale da 0,2 a 1,0 secondo i criteri previsti nella "Tabella criteri di valutazione" richiamata dettagliatamente nel verbale n.4;

- con verbale n.6 dell'08/06/2020 la Commissione procedeva nella lettura e valutazione delle offerte tecniche delle ultime due ditte (Apis srl e Job Italia SpA) e successivamente determinava la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio, attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi, e prendeva atto della graduatoria risultante dalla valutazione delle offerte tecniche presentate;

La Commissione di gara, prima di procedere all'operazione di apertura delle offerte economiche di gara, rileva che nell'avviso di gara (*lex specialis* e nei fac simili allegati di gara) non è stato indicato l'obbligo da parte delle ditte concorrenti, di indicare, in sede di offerta economica, i costi della manodopera, così come previsto dall'art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016;

Vista la costante giurisprudenza in materia (TAR Catania 28/02/2020 n.500; delibera ANAC n.931 del 16/10/2019; Consiglio di Stato sez. V, 04/10/2019 n.6688, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n.19/2020 del 07/01/2020, TAR Campobasso 03/06/2019 n.204, Corte di giustizia UE 02/05/2019 (c-309/18);

Visto in particolare l'orientamento della Corte di Giustizia dell'U.E., la quale, in casi analoghi, pronunciandosi sull'esclusione del concorrente per omessa specificazione separata dei costi della manodopera della propria offerta economica, allorché siffatto adempimento non fosse stato espressamente richiesto nel bando di gara o nel disciplinare di gara, nonostante la chiarezza del testo dell'art.95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, si è dubitato al punto di sollevare la questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla stessa Corte che, recentemente pronunciandosi, ha così risolto la questione "*i principi della certezza del diritto della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi di manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione giudicatrice*" (Corte giustizia UE sez. IX 02/05/2019 n.309). L'omessa specificazione, dunque, nella *lex specialis* dell'obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e della correlativa sanzione dell'esclusione dalla procedura non costituisce, di per sé, circostanza ostativa alla corretta partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed al rispetto della concorrenza e della par condicio, allorché la normativa di riferimento sia chiara sul punto, come certamente deve ritenersi quella in esame contemplata dall'art.95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016.

Per quanto sopra premesso la Commissione decide preliminarmente di attivare il processo di soccorso istruttorio successivo nei confronti delle ditte partecipanti che nella loro offerta economica non abbiano dichiarato i costi di manodopera, così come previsto dalla delibera ANAC n.931 del 16/10/2019 secondo la quale "*la mancata puntuale indicazione dei costi di manodopera in sede di offerta comporta, in linea generale, l'esclusione dalla gara e non è suscettibile di soccorso istruttorio. Tuttavia nell'ipotesi in cui sussiste una situazione di materiale impossibilità nell'indicare tale voce, come nel caso in cui la struttura del modello reso disponibile dal sistema telematico risulta effettivamente ingannevole rispetto alla sussistenza dell'obbligo dichiarativo previsto dalla legge di gara, la stazione appaltante può attivare il procedimento di soccorso istruttorio, chiedendo ai concorrenti di specificare successivamente l'importo imputabile ai costi della manodopera, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica*":

A questo punto la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche seguendo l'ordine cronologico risultante dalla piattaforma MEPA e conseguentemente prende atto che:

- 1) la ditta Manpower srl non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;



- 2) la ditta Synergie Italia SpA ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso di non attivare il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;
- 3) la ditta Job Italia SpA non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;
- 4) la ditta Etjca SpA non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;
- 5) la ditta Gi Group SpA non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;
- 6) la ditta Apis srl non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;
- 7) la ditta Randstad Italia SpA non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera e pertanto viene deciso di attivare il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;
- 8) la ditta Openjobmetis SpA non ha provveduto ad indicare i costi della manodopera pertanto viene deciso l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;

A questo punto la Commissione ad unanimità decide di non escludere dalla gara le ditte che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui all'art.95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, in linea con le disposizioni dell'ANAC sopra richiamate e provvedere a richiedere agli stessi operatori economici sopra indicati che non hanno dettagliato nella propria offerta i costi di manodopera, con atto separato, i costi di manodopera del personale relativi alla loro offerta economica entro e non oltre giorni quattro dalla richiesta e comunque fino alle ore 13:00 del giorno 15/06/2020.

La seduta termina alle ore 18:00.

A questo punto la seduta viene sospesa e viene aggiornata al giorno 16 giugno alle ore 15:30.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Tommaso Angelini



Il Componente
Geom. Giustino De Berardinis



Il Componente
Dott.ssa Domenica Moreschini



Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Domenica Moreschini

